



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
ufficio demanio marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 720 del 25/02/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Adempimenti LL.RR. n.13/2007 e n.8/2015

:

VISTA la Legge Regionale 06/08/1999, n. 14, concernente: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e in particolare l'art. 75 comma 1 lett. m) con il quale si stabilisce che *“sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché l'adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo”* ;

VISTA la Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 concernente: *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”* e in particolare l'art. 47, comma 2 con il quale è stato stabilito che i *“I comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo”*;

VISTA la D.G.R. 23/04/2014, n. 205, che istituisce, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale, il primo Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative di cui all'Art. 75 comma 1 lett. m) della L.R. 14/1999 e in particolare il punto 3) del deliberato che dispone l'aggiornamento periodico, alla data del 30 aprile di ciascun anno, dell'Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte dei 24 Comuni costieri, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei dati aggiornati delle concessioni, ai sensi dell'art. 47, comma 2 della citata L.R. 13/2007;

VISTA la Legge Regionale 26/06/2015, n. 8, concernente: *“Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche”* e in particolare:

- l'art. 5 che ha introdotto l'art. 53-bis alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13, che al comma 1 prevede che: *“I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l'imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell'albo regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera m), della L.R. 14/1999 e successive modifiche, istituito con D.G.R. 23/04/2014, n. 205”*, disponendo al successivo comma 2, che *“La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale”*;

- l'art. 7 comma 5 con il quale è stato stabilito che *“I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'arenile di propria competenza”*;

VISTO il Regolamento Regionale 12/08/2016, n. 19, concernente: *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” e in particolare:*

- l'art. 1 comma 2 lettera a) che definisce *“per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi”*;

- l'art. 1 comma 2 lettera b) che definisce *“per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa ricadente nei confini del comune in cui quest'ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;*

- l'art. 2 comma 1 che dispone: *“Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.R. 8/2015, i Comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza – omissis”*;

- l'art. 9, comma 6 che dispone: *“Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare alla pubblica fruizione di cui all'Art. 2, comma 1 del Regolamento, i Comuni non devono tener conto dei metri lineari di fronte mare delle aree in concessione di cui al presente articolo”* (N.B.: esercizi di ristorazione);

- l'art. 14, comma 4 il quale dispone che *“I Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53-bis della L.R. 13/2007, entro il mese di febbraio di ogni anno provvedono alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza, secondo lo schema predisposto dalla struttura regionale competente”*;

- l'art. 19, comma 2 lettera a) il quale dispone che *“Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell'obbligo previsto all'articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:*

a) *il dato relativo all'arenile di propria competenza, così come definito all'articolo 1, comma 2 lettera b), accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo lineare della costa;*

b) *il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all'articolo 1 comma 2 lettera a)”*;

VISTA la Determina regionale n. G13572 del 17/11/2016, con la quale è stato preso atto della tabella denominata “*Quota di riserva degli arenili*” riepilogativa delle misurazioni della linea di costa rilevate dal gruppo di lavoro costituito con determinazione del 06/04/2016, n. G03328;

VISTA la Determina regionale del 01/06/2017 n. G07750, con le integrazioni e modifiche di cui alla successiva Determina regionale del 21/06/2018, n. G07896, con la quale la Regione Lazio ha preso atto e adottato la tabella denominata “*Quota di linea di costa di riserva degli arenili*” aggiornata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni e nella quale è stata inserita la quota percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi Comuni possono rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dando atto altresì che nel caso in cui i Comuni accertino eventuali errori/modifiche della linea di costa, o in caso di rilascio di nuove concessioni, gli stessi devono procedere alla modifica del dato di propria competenza attraverso atto formale, dandone comunicazione alla competente Direzione Regionale;

VISTA la Determinazione regionale n. G04889 del 18/04/2019 di aggiornamento al 31/12/2018 dell’Albo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative sulla base dei dati trasmessi dai Comuni entro il mese di febbraio 2019;

VISTA la nota prot. 12623 del 17/02/2022 con la quale la Regione Lazio, al fine di aggiornare l’Albo Regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, ha chiesto la trasmissione della scheda riepilogativa della rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale del Comune di Civitavecchia alla data del 31/12/2021, approvata formalmente con provvedimento dirigenziale;

VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n.196 come integrato e modificato con D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 e in particolare l’art. 2-ter comma 1 dal quale si evince che la pubblicazione sul sito istituzionale della scheda riepilogativa richiesta dall’art. 53 bis della L.R. 06/08/2007, n. 13, rispetta il principio di liceità specificato in quanto la pubblicazione è disposta da specifica norma di legge;

VISTO l’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, denominato: “*Scheda rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale del Comune di Civitavecchia alla data del 31/12/2021*”

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di affidamento della direzione del Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente;

DETERMINA

1) dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2) di approvare l’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, denominato: “*Scheda rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale del Comune di Civitavecchia alla data del 31/12/2021*”;

4) di disporre la trasmissione alla Regione Lazio del presente provvedimento e la pubblicazione del presente atto e dell’allegato A), sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.comune.civitavecchia.rm.it/home/esplorare/turismo-e-ricettivita/>

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)